



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale


Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA
Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA tel 051333384
PE boic85100g@istruzione.it – PEC boic85100g@pec.istruzione.it –
Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>
CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G CUU UF61ZW

Al personale DOCENTE, agli ALUNNI e ai GENITORI delle **classi III**
Scuola Secondaria di I Grado "G. Guinizelli"
Ai genitori e ai candidati PRIVATISTI
e p.c. al personale ATA
Ufficio alunni
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022¹, con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

L'ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni (04 giugno 22) ed il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

AMMISSIONE ALL'ESAME

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- devono aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, i, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

¹ <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi>

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;
- aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione resta disciplinato in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene eliminata la prova scritta per le lingue straniere.

PROVE D'ESAME

L'esame per l'anno scolastico in corso sarà così strutturato:

- una **prova scritta** relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;
- una **prova scritta** relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017.

Colloquio orale, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del DM 741/2017, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste della presente ordinanza. Per loro non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze.

La valutazione finale dei candidati privatisti è deliberata dalla commissione d'esame, su proposta della sottocommissione; viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sia gli alunni frequentanti l'istituto sia i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – MISURE DI SICUREZZA

L'ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Si invitano i docenti delle classi III, a prendere visione dell'ordinanza ministeriale allegata, e a voler informare i genitori sulle modalità di svolgimento dell'esame per l'anno in corso.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA FAIELLA TIZIANA

